



Allegato A)

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

PROVINCIA DI UDINE

**RICOGNIZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
DETENUTE
AL**

31/12/2023

(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

RELAZIONE TECNICA

Indice generale

1. INTRODUZIONE	
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	
4. CONCLUSIONI.....	

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di San Giorgio di Nogaro con atto del Consiglio comunale n. 35 del 26/09/2017 approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 26/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
NET SPA	diretta	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	2,3110	Alla luce dei criteri richiesti per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art.20 del D.lgs. 175/2016, risulta confermata la strategicità della partecipazione detenuta in Net SpA. Il possesso della partecipazione è strettamente necessario all'espletamento con modalità in-house del servizio pubblico a rilevanza economica di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto della LR 5/2016. Con riferimento alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 NET SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5. La società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all' art. 20, c. 2, del Decreto suddetto. In particolare la gestione del servizio nella modalità in-house operata tramite la società NET S.p.A. consente: - una gestione flessibile e personalizzata del servizio, soprattutto riguardo alla raccolta; - di beneficiare degli elevati standard qualitativi e di know how raggiunti dall'azienda; - di praticare tariffe all'utenza molto ridotte, tra le più basse a livello nazionale; - di garantire costante regolarità ed efficienza delle attività attuate nella gestione dei rifiuti; - di mantenere un costante rapporto collaborativo tra gestore e comunità servita; - di beneficiare di ogni possibile economia e recupero di efficienza ottenuto dalla gestione oculata del servizio. Attualmente Net Spa è fra le monouility regionali a capitale interamente pubblico di maggiori dimensioni per la gestione dei servizi nel settore dei rifiuti; le attività di Net SpA servono una popolazione che complessivamente supera i 350 mila abitanti per la raccolta ed i 500 mila abitanti per il trattamento, prevalentemente della ex Provincia di Udine. Net SpA, già gestore salvaguardato da AUSIR per l'espletamento del servizio rifiuti all'interno del bacino territoriale di riferimento è destinatario del suo nuovo affidamento in house d'ambito. Le tariffe praticate dalla società sono mediamente tra le più basse a livello nazionale pur a fronte di elevati standard qualitativi dei servizi prestati e di efficienza operativa, in particolare rispetto alla raccolta differenziata, costantemente in crescita. La società presenta una situazione economico-patrimoniale solida e con risultati positivi. La situazione finanziaria risulta stabilmente attiva ed equilibrata.

CAFC SPA	diretta	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,764729	Alla luce dei criteri per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione in CAFC SpA. La partecipazione azionaria in CAFC SpA è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in-house di cui all'art. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (soppressi dal 01/07/2023 ai sensi del D.Lgs. 36/2023) e all'art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato. CAFC SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5 posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo. La società non rientra in alcuna ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016. CAFC SpA è formalmente e pienamente riconosciuto quale unico gestore d'ambito del SII cui sono destinate a confluire, secondo modalità che verranno fissate dal competente Ente di governo (ora AUSIR), le residue gestioni tutt'ora temporaneamente in capo ad altri soggetti salvaguardati. A fronte di alti livelli di qualità, le tariffe praticate dalla società per i servizi erogati, regolarmente verificate e approvate dalle competenti Autorità di regolazione, sono tra le migliori a livello nazionale. La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente e stabilmente solida e con risultati operativi di gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e destinata a permanere tale anche in prospettiva. CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive dell'ente di governo AUSIR e di ARERA.
----------	---------	------------------------------------	----------	---

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per *“partecipazione”* si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le *“partecipazioni indirette”* soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un

organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2021.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Si evidenziano le seguenti operazioni effettuate nel corso del 2023:

1. Operazione di integrazione societaria Cafc S.p.A. – Acquedotto Poiana S.p.A.

In data 23.06.2023 si è conclusa l'Operazione di integrazione aziendale tra Acquedotto Poiana S.p.A. e Cafc S.p.A., che ha consentito di realizzare l'obiettivo previsto dalla disciplina nazionale e regionale di riferimento volto al superamento della gestione frammentata del S.I.I. L'operazione ha previsto il conferimento, da parte dei singoli Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A., del 51% delle proprie azioni in CAFCS.p.A., che è divenuta, pertanto, socia di maggioranza (al 51%) di Acquedotto Poiana S.p.A., mentre il 49% di Acquedotto Poiana S.p.A. rimane di proprietà dei Comuni già soci della stessa. Ne è conseguito un aumento di capitale di CAFCS.p.A., assegnato in misura frazionata ai 12

Comuni già soci di Acquedotto Poiana S.p.A. in proporzione al conferimento da ciascuno di essi effettuato.

Dal 01.07.2023 Acquedotto Piana S.p.A. espleta in qualità di sub concessionari di Cafc S.p.A. il S.I.I. nel territorio dei propri Comuni soci in forza di un contratto di concessione dei servizi e del patto parasociale sottoscritto tra i Comuni soci di Poiana, gli attuali soci di Cafc. Entro il 01.01.2034 avrà efficacia la fusione per incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in Cafc S.p.A. già prevista nel Piano Industriale condiviso.

2. Operazione di incorporazione di Friulab S.r.l. in Cafc S.p.A.

In data 07.12.2023 si è conclusa l'Operazione di incorporazione di Friulab S.r.l. in Cafc S.p.A. con la conseguente nascita all'interno di Cafc S.p.A. della Divisione Friulab. Nell'ambito del processo di integrazione societaria tra Cafc S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A., fino al 05.07.2023 unici soci di Friulab S.r.l., gli azionisti delle due società hanno concordato la cessione della partecipazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in FRIULAB a CAFc: In data 05.07.2023 la società Cafc S.p.A. ha acquisito da Acquedotto Poiana S.p.A. la residua quota non già in suo possesso del 11,60% della società controllata FRIULAB S.r.l. diventando di fatto unico socio al 100% della società stessa. Tale operazione è risultata propedeutica alla successiva operazione di fusione per incorporazione della società Friulab S.r.l. in Cafc. S.p.A., con effetti civilistici a far data dal 07.12.2023 e con effetti contabili e fiscali retrodatati al 01.01.2023.

Si omette la rilevazione del consorzio COSEF, ente pubblico economico, creato in base alle disposizioni della L.R. 3/2015, escluso dall'obbligo di razionalizzazione.

Si riassume con le società indirette:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
NET SPA	diretta	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	2,3110	Alla luce dei criteri richiesti per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016, risulta confermata la strategicità della partecipazione detenuta in Net SpA. Il possesso della partecipazione è strettamente necessario all' espletamento con modalità in-house del servizio pubblico a rilevanza economica di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto della LR 5/2016. Con riferimento alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 NET SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell' attività dalla stessa espletata di cui all' art. 5. La società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c. 2, del Decreto suddetto. In particolare la gestione del servizio nella modalità in-house operata tramite la società NET S.p.A. consente: - una gestione flessibile e personalizzata del servizio, soprattutto riguardo alla raccolta; - di beneficiare degli elevati standard qualitativi e di know how raggiunti dall'azienda; - di praticare tariffe all'utenza molto ridotte, tra le più basse a livello nazionale; - di garantire costante regolarità ed efficienza delle attività attuate nella gestione dei rifiuti; - di mantenere un costante rapporto collaborativo tra gestore e comunità servita; - di beneficiare di ogni possibile economia e recupero di efficienza ottenuto dalla gestione oculata del servizio. Attualmente Net Spa è fra le monouility regionali a capitale interamente pubblico di maggiori dimensioni per la gestione dei servizi nel settore dei rifiuti; le attività di Net SpA servono una popolazione che complessivamente supera i 350 mila abitanti per la raccolta ed i 500 mila abitanti per il trattamento, prevalentemente della ex Provincia di Udine. Net SpA, già gestore salvaguardato da AUSIR per l'espletamento del servizio rifiuti all'interno del bacino territoriale di riferimento è destinatario del suo nuovo affidamento in house d'ambito. Le tariffe praticate dalla società sono mediamente tra le più basse a livello nazionale pur a fronte di elevati standard qualitativi dei servizi prestati e di efficienza operativa, in particolare rispetto alla raccolta differenziata, costantemente in crescita. La società presenta una situazione economico-patrimoniale solida e con risultati positivi. La situazione finanziaria risulta stabilmente attiva ed equilibrata.
CAFC SPA	diretta	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,764729	Alla luce dei criteri per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione in CAFC SpA. La partecipazione azionaria in CAFC SpA è strettamente necessaria all' espletamento con modalità in-house di cui all' art. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 (soppressi dal 01/07/2023 ai sensi del D.Lgs. 36/2023) e all' art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato. CAFC SpA rispetta sia i dettami di cui all' art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell' attività dalla stessa espletata di

				cui all' art. 5 posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo. La società non rientra in alcuna ipotesi di intervento di cui all' art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016. CAFC SpA è formalmente e pienamente riconosciuto quale unico gestore d'ambito del SII cui sono destinate a confluire, secondo modalità che verranno fissate dal competente Ente di governo (ora AUSIR), le residue gestioni tutt'ora temporaneamente in capo ad altri soggetti salvaguardati. A fronte di alti livelli di qualità, le tariffe praticate dalla società per i servizi erogati, regolarmente verificate e approvate dalle competenti Autorità di regolazione, sono tra le migliori a livello nazionale. La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente e stabilmente solida e con risultati operativi di gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e destinata a permanere tale anche in prospettiva. CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive dell'ente di governo AUSIR e di ARERA.
ACQUEDOTTO POIANA SPA Tramite CAFC	indiretta	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,900012	Alla luce dei criteri per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 è riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione di CAFC SpA in Acquedotto Poiana S.p.A. La società registra un andamento regolare e non presenta criticità. I gestori CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A., che fornivano il servizio idrico nel sub ambito di affidamento del' ex provincia di Udine, in data 26.06.2023 e con decorrenza dal 01.07.2023, hanno portato a termine un' operazione di integrazione societaria (CAFC S.p.A. partecipa al 51% del capitale di Acquedotto Poiana S.p.A.), che ha portato al superamento della frammentazione gestionale nel sub ambito medesimo. Acquedotto Poiana S.p.A., quale sub concessionaria di CAFC S.p.A., svolge, a partire dal 01.07.2023 il servizio idrico integrato nel territorio dei propri Comuni soci. Tale rapporto di sub concessione è regolamentato da un apposito "contratto di concessione di servizi" stipulato tra le due società in questione. L' acquisizione da parte di CAFC S.p.A. di una partecipazione di controllo in Acquedotto Poiana S.p.A. rappresenta una prima fase del processo di aggregazione, propedeutica a una seconda fase che si concluderà con l' incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in CAFC S.p.A. entro il 31.12.2033. La società eroga i servizi previsti dal SII, in qualità di sub-concessionaria, di CAFC SpA, gestore unico d'Ambito.
ECO SINERGIE Società Consortile a r.l. Tramite NET	indiretta	GESTIONE IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	0,007857	Come già precedentemente riscontrato, alla luce dei criteri per la revisione delle partecipazioni di cui al D.Lgs. 175/2016 risulta confermata la strategicità della partecipazione posseduta. La partecipazione in Eco Sinergie è strettamente necessaria al corretto espletamento con modalità in-house del servizio pubblico a rilevanza economica di gestione integrata dei rifiuti da parte di NET SpA. La società Eco Sinergie risulta rispettosa delle disposizioni dell D.lgs. 175/2016 e non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all' art. 20, c. 2, del Decreto suddetto. L'attività di servizio operata tramite la società, consente: - di attuare una gestione dinamica e regolare (sbocchi alternativi di trattamento) della gestione integrata dei rifiuti svolto da NET; - di usufruire di elevati standard qualitativi e di know how; - di operare a condizioni tecniche ed economiche condivise e convenienti.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 26/09/2017, questo Comune ha provveduto a proseguire, le attività necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

La ricognizione effettuata **prevede** un nuovo piano di razionalizzazione relativamente le società indirette. Il nuovo Piano di razionalizzazione prevede quanto segue:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Modalità di attuazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Cessione/Alienazione quote			
Liquidazione	EXE SPA	0,564331	Tramite NET In liquidazione
			La prosecuzione della procedura di liquidazione registra un crescente deterioramento del Patrimonio netto negativo. Non è possibile ipotizzare alcun rilancio della società la cui attività è ora collegata alla gestione obbligatoria della fase trentennale di post mortem della discarica di Trivignano i cui oneri sono ulteriormente oggetto di approfondimento e revisione tra la società stessa ed i suoi soci. L'assemblea dei soci di EXE SpA ha già deliberato in data 28/07/2017 la messa in liquidazione della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2484, c. 1, nr. 4 e 2447 C.c. e approvato la nomina di due liquidatori che si sono poi dimessi in data 05/03/2021. Si da atto che con verbale del 19/04/2021 N.10499/7272 REP Notaio Margherita Gottardo di Udine l'Assemblea ha nominato come liquidatore il dott. Alberto-Maria Camilotti al quale è stato conferito ogni e più ampio potere, compreso quello di rappresentanza. Dopo la soppressione della Provincia di Udine col 31/12/2018, alla stessa è subentrata la Regione Friuli V.G. quale socio di riferimento e controllo nonché titolare delle pertinenti funzioni e competenze in materia ambientale afferenti il contesto operativo della società intrinsecamente legato alla gestione finale dell'esaurito impianto di smaltimento rifiuti di Trivignano. Il liquidatore dott. Camilotti segnala che il Conservatore del Registro Imprese Udine- Pordenone ha disposto con decreto del 10 settembre 2021 l'avvio dei procedimenti d'iscrizione d'ufficio della cancellazione della società ai sensi dell'art.2490 c.c. Non si prevedono economie o ritorni economici dalla suddetta procedura di liquidazione.
Fusione/Incorporazione			

4. CONCLUSIONI

Si confermano le scelte di razionalizzazione effettuate in sede di revisione straordinaria e si prevede di aggiornare il piano di razionalizzazione in cui è stata prevista la liquidazione della società indiretta Exe S.p.A. da parte della società diretta Net spa.

San Giorgio di Nogaro, li 02/12/2024

Il Responsabile
f.to Dott.ssa Flora Schiaffino